

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 24 DEL 16 GIUGNO 2025

lavoro**facile**.it  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

## INDICE

<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	<b>3</b>
<i>Dal 16 giugno si può presentare la domanda di ISCRO</i> .....	3
<i>Patente a crediti: non sanzionato l'autonomo riqualificato a seguito di ispezione</i> .....	4
<i>Assegno unico universale: nuove funzionalità per il genitore superstite</i> .....	4
<i>Terzo settore: nuova funzionalità per il deposito dei bilanci</i> .....	5
<i>Dipendenti pubblici: semplificata la procedura di accertamento sanitario</i> .....	6
<i>Online il software per vedere e stampare i risultati dei 730-4</i> .....	7
<i>Agricoli: determinato il reddito medio convenzionale giornaliero 2025</i> .....	7
<i>Dal 2026 posticipata la scadenza delle CU di lavoro autonomo</i> .....	8
<i>Addizionale regionale Piemonte: aggiornate le disposizioni sulle detrazioni</i> .....	8
<i>Rottamazione-quater: ad agosto la prossima rata</i> .....	9
<i>Istituito il codice tributo per il credito d'imposta Transizione 4.0</i> .....	10
<i>Presidente di Commissione e reddito assimilato a quello di lavoro dipendente</i> .....	10
<i>Rilasciata la versione 4.30.2 dell'allegato tecnico Uniemens</i> .....	11
<i>In arrivo gli avvisi bonari INPS per artigiani e commercianti</i> .....	11
<i>Scende il costo della rateazione Inail</i> .....	12
<i>Regime forfetario inapplicabile dall'anno successivo all'iscrizione all'AIRE</i> .....	13
<i>Maggiori acconti IRES e IRAP: istituiti i codici tributo</i> .....	14
<b>APPROFONDIMENTI</b> .....	<b>15</b>
<i>I conguagli da assistenza fiscale 2025</i> .....	15
<i>Settore moda: per il 2025 estese le settimane di integrazione salariale</i> .....	19
<i>Obbligo di rendicontazione sul gender pay gap</i> .....	20
<i>Le sanzioni civili INPS si adeguano ai nuovi tassi</i> .....	22
<i>Conguagli 730: dinieghi dal 7 luglio 2025</i> .....	24
<i>Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali</i> .....	25

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### Dal 16 giugno si può presentare la domanda di ISCRO

L'INPS, con il messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025, ha comunicato che a decorrere dal 16 giugno 2025 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l'anno 2025.

Il servizio di presentazione delle domande rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l'anno 2025.

Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" disponibile nel sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" - "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" - selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" - "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; dopo l'autenticazione, è necessario selezionare la voce "Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)".

L'INPS ricorda che l'indennità ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. Pertanto, non potranno accedere all'indennità ISCRO per l'anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l'anno 2024; in tale ipotesi, eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate.

Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all'indennità ISCRO, l'assicurato - pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione dell'indennità ISCRO decaduta.

La domanda di indennità ISCRO per l'anno 2025 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l'anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall'origine.

In sede di presentazione della domanda per l'anno 2025 l'assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell'Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, vengono presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l'Istituto, che sono precaricati nel pannello di domanda.

## Patente a crediti: non sanzionato l'autonomo riqualificato a seguito di ispezione

L'INL, con la nota n. 964 del 4 giugno 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla sanzione prevista dall'art. 27, c. 11, del D.Lgs. 81/2008 nei casi in cui, nel corso di un'ispezione, si accerti che un rapporto di lavoro formalmente autonomo – ad esempio quello tra una ditta artigiana e un'impresa affidataria – sia in realtà un rapporto di lavoro subordinato.

La sanzione in questione riguarda l'obbligo, per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri, di possedere una "patente a crediti". In assenza di tale documento, o se si possiedono meno di 15 crediti, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (comunque non inferiore a 6.000 euro), oltre all'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici per sei mesi.

Nel caso in cui il lavoratore autonomo venga riqualificato come dipendente dell'impresa affidataria, l'INL precisa che le sanzioni relative al mancato possesso della patente non possono essere applicate al lavoratore. Infatti, essendo accertato che il rapporto era in realtà di natura subordinata, viene meno il presupposto soggettivo della sanzione, cioè la qualifica di lavoratore autonomo. Applicare la sanzione anche al lavoratore significherebbe assumere due ricostruzioni contraddittorie dello stesso fatto: da un lato si nega che fosse un autonomo, dall'altro lo si sanziona come tale.

Diverso il discorso per l'impresa affidataria, che rimane responsabile delle violazioni accertate. In particolare, oltre alle sanzioni per l'irregolare qualificazione del rapporto di lavoro e per le eventuali carenze in materia di salute e sicurezza, l'impresa potrà essere destinataria anche delle sanzioni previste per la mancanza della patente, se operava nel cantiere senza il documento richiesto o con un numero insufficiente di crediti.

Infine, l'Ispettorato chiarisce che non può essere sanzionato nemmeno il committente dei lavori per l'omessa verifica del possesso della patente nei confronti del lavoratore "fittiziamente autonomo". Una volta che il lavoratore viene ricondotto a un rapporto subordinato, non si può pretendere dal committente la verifica di un requisito (la patente) che non è richiesto ai dipendenti.

## Assegno unico universale: nuove funzionalità per il genitore superstite

L'INPS, con il messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025, ha comunicato di aver implementato il servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico", disponibile sul sito istituzionale, per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta.

Nella fase di presentazione della domanda dell'AUU da parte del genitore superstite, il servizio INPS rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell'unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l'opzione per il subentro nella domanda originaria.

In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come "genitore unico" con motivazione "Altro genitore deceduto/a" ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell'erogazione delle mensilità dell'AUU con l'accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'assegno per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell'altro genitore, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.

## Terzo settore: nuova funzionalità per il deposito dei bilanci

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 5 giugno 2025, ha ricordato che, entro il 30 giugno p.v., tutti gli ETS - anche tramite la propria Rete associativa o un commercialista - dovranno depositare al RUNTS il bilancio/rendiconto per cassa dell'esercizio chiuso il 31/12/2024.

A partire da martedì 10 giugno 2025, una volta aperta la pratica di deposito bilancio, nella schermata "Dati principali", a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento" sarà presente il campo "Totale entrate".

In esso andrà inserito il valore presente:

- nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce "Totale proventi e ricavi";
- nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce "Totale entrate della gestione".

Se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, dovrà essere arrotondato al numero intero superiore. Ad es: valore di bilancio € 101.234,15: inserire 101235.

Una volta compilato il campo, proseguire normalmente fino all'invio della pratica.

In caso di necessità, è possibile consultare il [Manuale Utente](#).

La mancata compilazione del campo "Totale entrate" non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.

In caso di errore, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.

Il dato sul "Totale entrate" è finalizzato a migliorare la base informativa del sistema e razionalizzare la programmazione delle attività degli Uffici.

Gli Enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell'attivazione della funzionalità, non dovranno ripresentare la pratica di deposito bilancio.

## **Dipendenti pubblici: semplificata la procedura di accertamento sanitario**

L'INPS, con il messaggio n. 1771 del 5 giugno 2025, ha reso noto che è stata implementata la procedura "Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici", al fine di semplificare e velocizzare le operazioni di amministrazioni ed enti datori di lavoro.

In particolare, ora è possibile accedere a nuove funzioni:

- scaricare il verbale. Le amministrazioni possono scaricare i verbali delle domande chiuse direttamente dalla piattaforma. Attraverso la sezione "Altre operazioni" nella card della domanda, si può accedere a due versioni del documento: una versione "omissis" consultabile dall'amministrazione e una versione completa, protetta da password, da consegnare al dipendente sottoposto ad accertamento.

Per i verbali modello BL/B relativi al riconoscimento di infermità da causa di servizio, il download avviene in versione completa non protetta:

- bloccare le domande duplicate. Il sistema impedisce l'inserimento di nuove domande, se è già presente una richiesta in lavorazione della stessa tipologia presentata dalla medesima amministrazione, evitando duplicazioni e conflitti procedurali.

Il servizio rimane accessibile tramite il sito INPS, utilizzando le credenziali digitali (SPID livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS).

## Online il software per vedere e stampare i risultati dei 730-4

L'Agenzia delle entrate ha reso noto che è disponibile, sul proprio sito, il software denominato "Visualizzazione 730-4 2025", che consente ai sostituti d'imposta la visualizzazione e la stampa dei dati contenuti nei modelli 730-4.

Si tratta delle comunicazioni con i risultati contabili delle dichiarazioni 730, che i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati trasmettono all'Agenzia delle entrate e che questa, entro dieci giorni dalla ricezione, mette a disposizione dei datori di lavoro e degli enti pensionistici (ovvero degli intermediari da questi incaricati) perché possano effettuare le operazioni di conguaglio.

L'applicazione opera con i sistemi operativi Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9) e Mac OS X 10.8.3 e superiori.

Richiede l'installazione della Java Virtual Machine (è sempre meglio utilizzare l'ultima versione disponibile online). Inoltre, è necessario possedere un software per la lettura e la stampa dei file in formato pdf.

## Agricoli: determinato il reddito medio convenzionale giornaliero 2025

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, nella sezione "pubblicità legale" il decreto 11/06/2025 che fissa le retribuzioni medie giornaliere per il 2025 che devono essere utilizzate per il calcolo dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, stabilite per singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 28 della L. 88/1989) il reddito medio convenzionale giornaliero, per il 2025, è determinato nella misura di € 65,19 ai fini del calcolo dei citati contributi e della misura delle pensioni.

Il decreto conferma che il reddito medio dei mezzadri e dei coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per il 2025, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, per la categoria dei salariati fissi. Se sono previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

## Dal 2026 posticipata la scadenza delle CU di lavoro autonomo

Sulla G.U. n. 134/2025 è stato pubblicato il d.lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

L'articolo 4 del decreto modifica i termini per la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi da lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.

Più precisamente, a partire dal 2026 le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale potranno saranno trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile (per il 2025 il termine era fissato al 31 marzo).

Il termine del 30 aprile 2026 interesserà anche il rilascio delle certificazioni relative alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

A fronte di ciò, slitta al 20 maggio il termine entro il quale, sempre dal 2026, l'Agenzia delle entrate renderà disponibile telematicamente la precompilata dei contribuenti titolari di partita IVA relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente.

## Addizionale regionale Piemonte: aggiornate le disposizioni sulle detrazioni

La regione Piemonte ha aggiornato le proprie disposizioni sulle detrazioni applicabili all'addizionale regionale, al fine di adeguarle alle novità in materia di familiari a carico introdotte dalla legge di bilancio 2025.

Nel dettaglio, per il periodo di imposta 2025, sono confermate le seguenti detrazioni:

- a) euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio a partire dal primo, compreso i figli naturali, riconosciuti, i figli adottivi o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto. A seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2025 all' articolo 12 del TUIR sono considerati figli a carico solo quelli con un'età inferiore a 30 anni.
- b) euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio,

compreso i figli naturali, riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del TUIR.

Di seguito si riportano le aliquote applicabili.

<b>Aliquota</b>	<b>Fascia di applicazione</b>
1.62	fino a 15000.00 euro
2.13	oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro
2.75	oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro
3.33	oltre 50000.00 euro

### **Rottamazione-quater: ad agosto la prossima rata**

L'Agenzia delle entrate-riscossione ha ricordato che per mantenere i benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater" introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2025. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 agosto 2025.

Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'area riservata.

Inoltre, è possibile richiedere una copia, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento.

Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, si deve utilizzare il servizio "ContiTu".

## Istituito il codice tributo per il credito d'imposta Transizione 4.0

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 41 dell'11 giugno 2025, ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta Transizione 4.0 di cui all'art. 1, c. 1057-bis, della L. n. 178/2020.

Il nuovo codice è il numero "7077" denominato "Credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

La risoluzione indica le modalità di compilazione del modello F24.

## Presidente di Commissione e reddito assimilato a quello di lavoro dipendente

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 154 dell'11 giugno 2025, ha precisato che, se non vi è una stretta connessione oggettiva tra l'incarico di Presidente di commissione d'esame e l'attività di ingegnere abitualmente svolta con partita Iva, i compensi percepiti per la partecipazione alla commissione d'esame devono essere ricondotti ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c-bis) del TUIR.

All'Agenzia delle entrate è stato chiesto se i compensi percepiti da un professore universitario per la partecipazione come membro di una commissione d'esame, dovevano essere considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente oppure redditi di lavoro autonomo dato che lo stesso svolge l'attività professionale di ingegnere ed è titolare di partita Iva.

Secondo l'Agenzia delle entrate, è fondamentale stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata abitualmente e per far questo occorre valutare se, per lo svolgimento dell'attività di collaborazione, siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività professionale svolta abitualmente.

Se tale verifica dà esito positivo, i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione sono assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo, come già precisato con le circolari 67/E del 2001, 105/E del 2001 e con la risoluzione n. 2/E del 2009.

L'Agenzia delle entrate ha escluso che il caso in esame potesse ricadere tra i redditi di lavoro autonomo, dato che la nomina del membro esterno come Presidente della

commissione d'esame è stata effettuata non per l'attinenza con l'attività professionale svolta dallo stesso, ma per l'attinenza con l'attività di docente universitario, anche se in quiescenza, in materie scientifiche.

## Rilasciata la versione 4.30.2 dell'allegato tecnico Uniemens

L'INPS ha pubblicato la versione 4.30.2 dell'allegato tecnico dell'Uniemens e dello schema di validazione, datate 5 giugno 2025.

Per quanto riguarda l'allegato tecnico, le modifiche sono le seguenti:

In Azienda/ListaPosPA

*Lavoratori dipendenti, Denuncia Individuale:*

- rimossa enumeration per elemento Cittadinanza

*Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP ListaPosPA:*

- inserito codice 62 in CodiceCessazione di E0\_PeriodoNelMese e di V1\_PeriodoPrecedente (ha il seguente significato: Aspettativa per impiego o incarico temporaneo presso l'Unione Europea – Circolare n. 93/2025.)

Nell'Appendice B

*Lavoratori dipendenti Denuncia Individuale:*

- inseriti codici S127, S129, S211 in CodiceCausale di InfoAggCausaliContrib di DatiRetributivi (codici riferiti alla Donazione sangue – Circolare 96/2025);
- inserito codice 467 in Cittadinanza (Sud Sudan)

*Lavoratori Gestione ex INPDAP ListaPosPA:*

- inserito codice 62 in CodiceCessazione di E0\_PeriodoNelMese e di V1\_PeriodoPrecedente.

## In arrivo gli avvisi bonari INPS per artigiani e commercianti

L'INPS, con il messaggio n. 1844 del 10 giugno 2025, ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la

contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto e novembre 2024, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all'interno del "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti" (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Posizione Assicurativa" > "Avvisi Bonari".

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto previdenziale, il proprio indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l'apposito servizio presente al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > Sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Comunicazioni" > "Invio quietanza di versamento".

In caso di mancato pagamento, l'importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

## Scende il costo della rateazione Inail

L'Inail, con la circolare n. 34 del 10 giugno 2025, ha reso noto di aver adeguato la misura degli interessi di rateazione e delle sanzioni civili, per effetto del nuovo tasso BCE (decisione di politica monetaria del 5 giugno 2025) fissato al 2,15% a decorrere dall'11 giugno 2025.

Per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (tasso BCE + 6 punti), trova applicazione il tasso del 8,15%, sempre che si tratti di piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall'11 giugno 2025. Per le rateazioni già in corso a tale data, restano invece validi i piani di ammortamento già determinati con l'interesse vigente tempo per tempo.

Le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei premi e/o accessori, sempre con decorrenza dall'11 giugno 2025 sono pari alle seguenti misure:

- 2,15% nel caso di pagamento dei premi effettuato spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni o richieste dell'ente;
- 7,65% per i pagamenti successivi.

In caso di evasione, il tasso applicabile dall'1 giugno 2025 è determinato nelle seguenti misure:

- 7,65%, sempre che il versamento sia effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia;
- 9,65%, se il pagamento viene invece effettuato successivamente ai 30 giorni, ma comunque entro 90 giorni dalla denuncia.

Resta fermo, in ogni caso, che le sanzioni civili non possono superare il 40% dei premi non corrisposti entro la scadenza.

Nei casi di procedure concorsuali, il tasso ridotto applicabile per mancato o ritardato pagamento del premio è quello del 2,15%, mentre in caso di evasione sale al 4,15% (tasso BCE + 2 punti).

## **Regime forfetario inapplicabile dall'anno successivo all'iscrizione all'AIRE**

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 149 del 9 giugno 2025, ha indicato che l'iscrizione all'AIRE, che rappresenta una causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non produce la fuoriuscita immediata dal regime fiscale agevolato.

Nel caso esaminato, un ingegnere che aveva aderito al regime forfetario, si era poi iscritto all'AIRE con decorrenza 15 maggio 2024, benché l'esito della richiesta d'iscrizione gli fosse stato comunicato a febbraio 2025. Aveva quindi continuato ad emettere fatture, per tutto il 2024, come forfetario. Chiedeva quindi se dovesse provvedere a correggerle, a seguito della comunicazione di esito positivo intervenuta solo nel 2025.

L'Agenzia delle entrate ha dato risposta negativa, sottolineando che l'iscrizione all'AIRE non aveva comportato la perdita immediata del regime fiscale, che era avvenuta solo dal periodo d'imposta 2025.

Nella risposta viene precisato che l'unica causa di cessazione "immediata" del regime di favore, con contestuale passaggio al regime ordinario nel periodo d'imposta in cui si verifica, è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.

## Maggiori acconti IRES e IRAP: istituiti i codici tributo

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38/E del 6 giugno 2025, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dei maggiori acconti IRES e IRAP dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024).

I nuovi codici sono i seguenti:

- "2007" denominato "Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207";
- "2008" denominato "Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207";
- "3881" denominato "Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207";
- "3882" denominato "Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

Nella risoluzione vengono precisate le modalità di compilazione del modello F24.

## Prestazioni universale anche con Isee per nuclei ristretti

Col messaggio del 10 giugno 2025 n. 1842 l'Inps torna sulla nuova prestazione assistenziale avviata per gli over 80 in via sperimentale dal D.Lgs. 29/2024. Ricordiamo che per ottenere la prestazione universale occorre, oltre ad un Isee non superiore a 6.000 euro, una condizione sanitaria, tale da compromettere la salute della persona con disabilità "di livello gravissimo" e una condizione sociale, critica e problematica della condizione familiare e socioassistenziale.

Tornando al requisito Isee, il nuovo messaggio precisa che è da considerare valido anche un Isee recante un nucleo ristretto qualora il valore dell'attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro. Per nucleo ristretto si intende una categoria di Isee per la quale si può dichiarare nella domanda un nucleo familiare con la presenza di disabili maggiorenni escludendo alcuni membri familiari in modo da ridurre l'impatto di redditi e patrimonio dei componenti esclusi e permettere così di ridurre il valore dell'Isee sociosanitario per stare al di sotto del limite richiesto. L'Inps, pertanto, procederà d'ufficio al riesame delle domande presentate accettando anche le richieste di Prestazione universale in presenza di un'attestazione ISEE recante un nucleo ristretto non superiore a 6.000,00 euro.

## APPROFONDIMENTI

### I conguagli da assistenza fiscale 2025

I sostituti d'imposta, senza alcun compenso, sono tenuti ad effettuare i conguagli d'imposta in busta paga o documento equivalente, sulla base dei risultati contabili delle dichiarazioni che pervengono attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Mod. 730-4).

Anche nel caso di assistenza fiscale diretta, il sostituto d'imposta deve attendere che l'Agenzia delle entrate metta a sua disposizione il mod. 730-4 mediante la sede telematica propria o di un intermediario indicata nella comunicazione per la ricezione dei dati relativi al mod. 730-4 o con il quadro CT presente nella certificazione unica (A.E. circ. 4/2018).

### Il risultato contabile

Il risultato contabile per il conguaglio in busta paga, ovvero l'importo da trattenere o da rimborsare, è costituito da un singolo importo dato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante (e al coniuge dichiarante, nel solo caso di dichiarazione congiunta), scaturite dalla liquidazione della dichiarazione mod. 730. In particolare:

- l'eventuale ammontare a debito è indicato nell'apposito rigo del modello 730-4, casella "Importo da trattenere";
- l'ammontare del conguaglio a credito è indicato nella casella "Importo da rimborsare".

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate a partire dalla prima retribuzione utile e comunque dalla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Le somme a credito sono rimborsate entro il limite delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all'IRPEF relative al periodo d'imposta in corso al momento della dichiarazione (art. 36, c. 4, D.Lgs. 241/1997; A.d.e., circ. 31/2014; A.d.e., circ. 4/2018).

## Le somme a debito

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute, come anticipato, sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto. Le stesse sono poi versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Le imposte relative alla seconda o unica rata di acconto per l'IRPEF e per la cedolare secca sono trattenute dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre (opera il principio di cassa); in caso di incapienza della retribuzione, la parte residua, maggiorata dagli interessi dello 0,40% mensile, va trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare. Nel caso in cui al 31 dicembre risultino ancora delle somme da recuperare, il sostituto d'imposta comunicherà all'assistito (entro il predetto termine del 31 dicembre), l'ammontare residuo che lo stesso, autonomamente, dovrà versare nel mese di gennaio successivo (con l'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio).

Nel prospetto occorre anche verificare se il contribuente ha indicato di voler provvedere alla restituzione rateale del risultato a debito, indicando il numero delle rate (da 2 a 6). In questo caso, sulle rate successive alla prima saranno applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

## Le somme a credito

Per quanto le somme a credito, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

Nel caso in cui anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Resta fermo che qualora l'ammontare complessivo del credito da rimborsare non trovi capienza nel monte ritenute a disposizione del sostituto, i rimborsi devono essere effettuati proporzionalmente.

Nel caso in cui al 31 dicembre risultino ancora delle somme da rimborsare, il sostituto d'imposta comunicherà all'assistito l'ammontare residuo che lo stesso, autonomamente, dovrà recuperare facendo valere il credito nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata, se nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

### **Somme a credito e modifiche alla dichiarazione precompilata**

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

### **Il 730-4 integrativo**

Il contribuente che si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione può presentare il modello 730 integrativo. La presentazione non sospende le procedure avviate con la consegna del 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. Se dal 730 integrativo emerge un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve usare il modello Redditi Persone Fisiche e versare quanto dovuto con interessi e sanzione ridotta (ravvedimento operoso).

Se dal 730 integrativo emerge un maggior credito o un minor debito, il sostituto riceverà un 730-4 integrativo che contiene solo i maggiori importi da riconoscere al contribuente rispetto al saldo del modello originario.

## Diniego di effettuazione dei conguagli

Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

- non è mai esistito;
- è cessato prima della data stabilita per l'avvio della presentazione del modello 730. Tenuto conto che la Certificazione Unica (CU) deve essere consegnata dal sostituto d'imposta al percipiente entro il 16 marzo, si considera il 17 marzo quale data di avvio della presentazione del modello 730.

L'invio di un diniego non può essere annullato né rettificato e pertanto, successivamente all'invio, il sostituto d'imposta non deve effettuare il conguaglio relativamente al mod. 730-4 per cui ha effettuato il diniego.

In caso di invio di un diniego effettuato per errore dal sostituto, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa indicando i dati dello stesso sostituto d'imposta.

Nelle ipotesi particolari di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, successivamente alla data di avvio della presentazione del modello 730, ma prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti. Il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili per il successivo inoltrare al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Le funzionalità che consentono ai sostituti d'imposta l'invio del diniego sono disponibili dal 7 luglio 2025 fino alla seconda decade di dicembre.

L'Agenzia delle entrate, a partire dalla metà del mese di luglio e successivamente con cadenza settimanale, trasmette al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale i dati dei contribuenti per i quali ha ricevuto il diniego del sostituto d'imposta di effettuare il conguaglio. Il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale è tenuto a comunicare al contribuente il diniego del sostituto d'imposta.

Per tutte le altre disposizioni (la gestione dei casi particolari, i codici tributo per l'assistenza fiscale, i risvolti nel 770) è possibile scaricare l'estratto e consultare l'e-book, [clicca qui!](#)

## Settore moda: per il 2025 estese le settimane di integrazione salariale

Il Consiglio dei ministri n. 131 del 12 giugno 2025 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti relative a crisi industriali, nonché un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale.

### Crisi industriali

Crisi industriale complessa e grandi imprese - si esonera, per il 2025 e il 2026, l'impresa operante in un'area di crisi industriale complessa dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria in capo al datore di lavoro. L'esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

Si interviene anche in favore di imprese appartenenti a gruppi di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a mille unità), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l'estensione della cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1000 (ad oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro.

CIGS - si amplia la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell'azienda e di riassorbimento occupazionale.

Inoltre, si prevede la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di rifiuto di frequenza di un corso di formazione/riqualificazione o di frequenza

irregolare o nel caso di rifiuto dell'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Settore della moda - a tutela dei lavoratori del settore della moda, si dispone l'estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell'intervento di integrazione salariale riconosciuto dall'INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda.

Infine, in alternativa all'anticipazione dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro, si consente a quest'ultimo di poter richiedere all'INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.

### **Il decreto fiscale**

Tracciabilità delle spese di trasferta - tra le novità di particolare interesse si devono certamente annoverare le misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all'estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili.

Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

Maxi deduzione - per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa sono previste semplificazioni in merito alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro, eliminando il riferimento alle società collegate.

Acconti imposte - per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell'0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

### **Obbligo di rendicontazione sul gender pay gap**

I datori di lavoro con almeno 100 dipendenti sono tenuti a comunicare all'apposito Organismo di monitoraggio le informazioni sulla retribuzione ai fini della parità retributiva di genere, così come previsto dall'art. 9 della Direttiva UE n. 970/2023.

Spetta al legislatore italiano istituire l'Organismo di monitoraggio competente a ricevere le comunicazioni datoriali che dovranno evidenziare il divario retributivo di genere, quello

nelle componenti complementari o variabili, quello mediano di genere e il divario retributivo mediano di genere nelle componenti complementari o variabili.

La comunicazione dovrà contenere anche la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili e quella dei lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ogni quartile retributivo e il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.

La Direttiva UE prevede tempistiche diverse entro il quale effettuare la prima comunicazione e le successive un base all'organico aziendale.

In particolare, i datori di lavoro con almeno 250 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno, le informazioni predette relative all'anno civile precedente.

I datori di lavoro che hanno tra i 150 e i 249 lavoratori forniscono le informazioni, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni.

Infine, i datori di lavoro che hanno tra i 100 e i 149 lavoratori forniscono le informazioni, entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni.

I datori di lavoro che hanno meno di 100 lavoratori possono fornire le informazioni su base volontaria.

Spetta alla dirigenza aziendale confermare l'esattezza delle, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro.

Più precisamente, il datore di lavoro può pubblicare le informazioni sul proprio sito web o renderle pubblicamente disponibili in altra maniera.

Nulla toglie che le informazioni possano essere recuperate dai singoli Stati membri sulla base di dati amministrativi quali, ad esempio, i dati forniti dai datori di lavoro alle autorità fiscali (Agenzia delle entrate) o di sicurezza sociale (INPS e INAIL).

I datori di lavoro forniscono le informazioni sul divario contributivo di genere a tutti i propri lavoratori e ai loro rappresentanti e le trasmettono all'INL e all'Organismo per la parità su richiesta. Anche le informazioni relative ai quattro anni precedenti, se disponibili, sono fornite su richiesta.

I lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, gli ispettorati del lavoro e gli organismi per la parità hanno il diritto di chiedere ai datori di lavoro chiarimenti e dettagli ulteriori in

merito a qualsiasi dato fornito, comprese spiegazioni su eventuali differenze retributive di genere.

I datori di lavoro rispondono a tali richieste entro un termine ragionevole fornendo una risposta motivata.

Qualora le differenze retributive di genere non siano motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, i datori di lavoro pongono rimedio alla situazione entro un termine ragionevole in stretta collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, l'ispettorato del lavoro e/o l'organismo per la parità.

## **Le sanzioni civili INPS si adeguano ai nuovi tassi**

L'INPS, con la circolare n. 100 del 10 giugno 2025, facendo seguito alla decisione di politica monetaria della BCE del 5 giugno 2025 che ha ridotto l'ex TUR al 2,15% (con decorrenza dall'11 giugno 2025), ha fornito le opportune indicazioni sulla nuova misura degli interessi di rateazione e differimento, nonché delle sanzioni civili, tenendo conto anche delle novità in tema di ravvedimento operoso introdotte dal D.L. n. 19/2024.

### **Interesse di dilazione e di differimento**

Le prime indicazioni riguardano l'interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili, che passa all'8,15% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dall'11 giugno 2025. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni.

Anche l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dall'11 giugno 2025, deve essere calcolato al tasso dell'8,15% annuo. In tal caso, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2025.

### **Sanzioni civili**

Venendo alle sanzioni civili, si devono distinguere, come di consueto, le conseguenze in caso di omissione o di evasione contributiva, tenendo conto, come anticipato, delle novità in materia di ravvedimento operoso.

Più precisamente, in caso di omissione contributiva, la misura della sanzione civile passa all'7,65% in ragione d'anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta della fattispecie di cui alle lettere a) dell'art. 116, c. 8, della L. 388/2000, ovvero quella del

mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Si deve poi considerare che, in base al nuovo ravvedimento operoso introdotto dal 1° settembre 2024, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione spontaneamente prima o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,15% in ragione d'anno.

Per la fattispecie di evasione contributiva di cui alla lett. b), invece, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari, in ragione d'anno, al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. È il caso in cui i contributi non erano nemmeno rilevabili dalle denunce, in quanto omesse o non conformi al vero. Più precisamente, si deve poi distinguere tra le seguenti ipotesi, anche alla luce delle novità di cui al D.L. n. 19/2024:

- Denuncia della situazione debitoria che sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa: in questo caso, le sanzioni civili vengono degradate a omissione e quindi calcolate al 7,65% in ragione d'anno.
- Versamento effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea: la misura delle sanzioni civili dovute è pari all'9,65% in ragione d'anno (tasso del 2,15% maggiorato di 7,5 punti).
- Nella fattispecie prevista dal successivo comma 10, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali.

Le sanzioni civili possono poi essere ridotte nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. Tuttavia, considerato che l'ex TUR è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d'anno), a decorrere dall'11 giugno 2025 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base del 2,15%.

## Conguagli 730: dinieghi dal 7 luglio 2025

L'Agenzia delle entrate, rispondendo ad una faq sul modello 730/2025 ha reso disponibile, ai fini di agevolare le operazioni di verifica e controllo da parte dei CAF e dei professionisti, il cronoprogramma delle attività per il 2025.

	Periodo	Soggetto	Adempimento
1	Dal 15 settembre al 15 gennaio	Sostituto d'imposta	Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4
2	Dal 3 febbraio al 7 aprile	Agenzia entrate	Sospensione trasmissione CSO
3	13 Febbraio	Agenzia entrate	Disponibilità della funzionalità per la verifica della presenza del sostituto nell'elenco dei soggetti non obbligati alla trasmissione del quadro CT
4	13 Febbraio	Agenzia entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico
5	Dal 13 febbraio al 24 marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU con CT
7	Dal 25 marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU priva di CT
8	Dal primo gennaio al 2 febbraio e dal 8 aprile al 31 dicembre	Sostituti d'imposta	Trasmissione CSO
9	20 giugno	Contribuente	Termine possibilità di annullamento 730 web
10	Dalla metà del mese di giugno	Agenzia entrate	Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti

11	Dal 7 luglio	Sostituti d'imposta	Possibilità effettuazione dinieghi
12	Dalla prima decade del mese di luglio	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti
13	Dal 16 luglio e settimanalmente	Agenzia entrate	Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti
14	Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4
15	Entro la fine del mese di luglio, di settembre e di novembre	Agenzia entrate	Spedizione e-mail per 730 web sottoposti a controllo
16	Nella seconda decade del mese di novembre	Agenzia entrate	Spedizione e-mail per 730 web non consegnati
17	Con periodicità dalla seconda metà del mese di luglio	Agenzia entrate	Spedizione e-mail per 730 web oggetto di diniego da parte del sostituto d'imposta
18	Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre	Agenzia entrate	Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato
19	10 dicembre	Agenzia entrate	Termine messa a disposizione 730-4
20	19 dicembre	Sostituti d'imposta	Termine per la trasmissione telematica dinieghi
(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date			

## Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

L'INPS, con la circolare n. 99 del 10/06/2025, riassume la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che è stato adeguato alle novità dell'art. 26, c. 7-bis, del Dlgs 148/2015, con il Decreto interministeriale 21 maggio 2024, estendendo l'ambito

di applicazione ai datori di lavoro che hanno una media occupazionale di almeno 1 dipendente.

Destinatari del Fondo sono i datori di lavoro del settore delle attività professionali.

La soglia dimensionale, ai fini della durata della prestazione dell'assegno di integrazione salariale, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo e possono accedere alle prestazioni erogate dal Fondo per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

Possono fruire dell'assegno di integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo, presso l'unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

La misura dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, anche in relazione ai massimali.

L'accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.

Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga unitamente all'assegno per il nucleo familiare (dal 1° gennaio 2022), ove spettante e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Il contributo ordinario è pari a:

- 0,50% per aziende fino a 5 dipendenti,
- 0,80% per aziende da 6 a 15 dipendenti,

- 1% per aziende con più di 15 dipendenti.

Inoltre, c'è un contributo addizionale del 4% sulle retribuzioni perse.

Dal 2025, per aziende con fino a 5 dipendenti che non hanno richiesto assegno da 2 anni, la quota si riduce del 40%.

Riguardo alla durata della prestazione, per le aziende fino a 15 dipendenti in media nel semestre precedente, il trattamento spetta per massimo 26 settimane in due anni.

Per le aziende con più di 15 dipendenti il trattamento spetta:

- fino a 26 settimane per cause ordinarie,
- fino a 12 mesi per crisi aziendale,
- fino a 24 o 36 mesi per riorganizzazione o contratti di solidarietà, rispettando i limiti di tempo complessivi su cinque anni.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)

